



# PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Prot. n. 70230/04 All. n. \_\_\_\_\_

Venezia, li 27 OTT. 2004

CLASSIFICA XII - 1

Resp. procedimento: dot.ssa S. Memoli tel. 041 2501203 (sofia.memoli@provincia.venezia.it)

Resp. istruttoria: geom. P. Ciuffi tel. 041 2501202 (paolo.ciuffi@provincia.venezia.it)

**Oggetto:** Ditta ENEL Produzione S.p.A., sede legale Viale Regina Margherita 125 - ROMA.  
Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti pericolosi derivanti dalla propria attività, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso la centrale termoelettrica sita in Via dell'Elettricità, 23 - Marghera (VE).

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto che:

il decreto provinciale n. 53161 del 16.11.1999 autorizzava la ditta Enel S.p.A. ad effettuare il deposito preliminare di rifiuti pericolosi derivanti dalla propria attività, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso un'area interna della centrale termoelettrica sita in Via dell'Elettricità, 23 - Marghera (VE).

è stata acquisita agli atti da questa Provincia in data 18.05.2004 con prot. n. 34935, l'istanza della Ditta ENEL Produzione S.p.A., con cui si chiede il rinnovo dell'autorizzazione sopraccitata, in scadenza il 31.10.2004;

rimangono invariati rispetto a quanto già autorizzato il sito di deposito, le tipologie, le quantità e le modalità dei rifiuti stoccati, all'infuori del rifiuto denominato "miscele acquose contenenti solventi alogenati C.E.R. 14 01 04" che, a seguito dell'entrata in vigore della decisione della commissione Europea 2000/532/CE e successive modificazioni, con la quale è stato introdotto il nuovo catalogo europeo dei rifiuti (CER 2002), è stato riclassificato dall'azienda con il codice C.E.R. 14 06 02\* "altri solventi e miscele di solventi alogenati";

il sopralluogo effettuato in data 12.10.2004 da personale di questo Settore ha evidenziato la corretta gestione del deposito preliminare dei rifiuti;

la richiesta è stata presentata ai sensi del D.Lgs. n.22 del 5.02.1997, e ritenuto di rilasciare il rinnovo dell'autorizzazione nel rispetto della normativa vigente;

l'autorizzazione è richiesta per i rifiuti pericolosi derivanti dall'attività della Ditta richiedente;

il D.Lgs. n. 22 del 5.02.1997, individua l'operazione di smaltimento per cui si richiede l'autorizzazione al punto D15 dell'allegato B, definendola come deposito preliminare di rifiuti;

la L.R. n. 3 21.01.2000, attribuisce alle Province le competenze al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, realizzate dai produttori presso i rispettivi insediamenti;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997, n. 127;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 33173/839 di verb. del 31.07.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta

## DECRETA

Art. 1 La Ditta ENEL Produzione S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti pericolosi derivanti dalla propria attività, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso la centrale termoelettrica sita in Via dell'Elettricità, 23 - Marghera (VE), nell'area indicata nella planimetria allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante, con le seguenti prescrizioni:

Art. 2 All'interno dei container appositamente posizionati nella citata area autorizzata, possono essere stoccate in modo distinto le seguenti tipologie di rifiuti, pienamente identificati dal numero di codice a sei cifre, per i singoli quantitativi massimi e secondo le modalità singolarmente definite:

<i>Codice Europeo</i>	<i>Denominazione</i>
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi alogenati

### **Modalità di stoccaggio**

I rifiuti dovranno essere posti in contenitori idonei per prevenire eventuali fuoriuscite della soluzione liquida.

Quantitativo max stoccabile Kg. 100.

<i>Codice Europeo</i>	<i>Denominazione</i>
16 06 01*	batterie al piombo

### **Modalità di stoccaggio**

I rifiuti dovranno essere posti in contenitori idonei per prevenire eventuali fuoriuscite della soluzione acida.

Quantitativo max stoccabile Kg. 200.

<i>Codice Europeo</i>	<i>Denominazione</i>
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto

### **Modalità di stoccaggio**

I rifiuti dovranno essere posti in contenitori idonei, big-bags a doppio sacco.

Quantitativo max stoccabile Kg. 6.000.

<i>Codice Europeo</i>	<i>Denominazione</i>
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

### **Modalità di stoccaggio**

I rifiuti dovranno essere posti in contenitori idonei.

Quantitativo max stoccabile Kg. 100.

Art. 3 Dovrà essere apposta, all'interno dell'area adibita al deposito dei rifiuti, una tabella su cui andranno indicati il numero dei contenitori stoccati con la relativa tipologia di rifiuto, la data del loro posizionamento e la quantità di rifiuto presente.

Art. 4 Dovrà essere nominato un responsabile del deposito preliminare, i cui dati saranno comunicati a questa Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ritiro del presente Decreto.

Art. 5 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 365 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

Art. 6 Il deposito preliminare dei rifiuti deve avvenire con modalità tali da non compromettere il successivo trattamento e da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione. Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, delle situazioni igienico-sanitarie e ambientali preesistenti. I rifiuti devono essere stoccati in contenitori idonei, il cui stato di conservazione deve essere verificato con periodicità; i contenitori danneggiati o usurati dovranno essere tempestivamente sostituiti.

- Art. 7 Dovrà essere tenuto, presso lo stabilimento, apposito registro di carico e scarico relativo al deposito preliminare e per le fasi di trasporto, dovrà essere adottato il formulario di identificazione come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 22/97.
- Art. 8 E' fatto carico alla ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di smaltimento siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.
- Art. 9 Entro 60 giorni dalla data del ritiro del presente provvedimento, la ditta ENEL Produzione S.p.A. dovrà aggiornare le garanzie finanziarie in essere, secondo quanto disposto dalla D.G.R.V. n° 2528 del 14.07.1999.
- Art. 10 L'inosservanza delle suestese disposizioni e prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente Decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza dei riscontri delle attività d'ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti.
- Art. 11 Il presente decreto ha validità fino a tutto il **31.10.2009**, l'eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda almeno 180 giorni prima della sua scadenza.
- Art. 12 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- Art. 13 Il presente decreto viene consegnato alla Ditta. ENEL Produzione S.p.A. nonché trasmesso al Sindaco del Comune di Venezia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Venezia ed alla Direzione regionale tutela dell'ambiente della Regione Veneto.


**IL DIRIGENTE**

- ing. *Franco FIORIN* -



**PROVINCIA DI VENEZIA**  
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL 29 QTT, 2004



Scale: 1:500

NO.	DESCRIZIONE	DATA	STATO
1	PROGETTO	1988	PROGETTO
2	ESECUZIONE	1988	ESECUZIONE
3	MODIFICHE	1988	MODIFICHE
4	REVISIONI	1988	REVISIONI
5	...	...	...

Autore: [Nome]  
Disegnato: [Nome]  
Verificato: [Nome]